

RG VG 198/26



**LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

**SEZIONE CIVILE**

**La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:**

**dott. Francesco S. Filocamo**

**Presidente**

**dott.ssa Silvia Rita Fabrizio**

**Consigliere**

**dott. Federico Ria**

**Consigliere rel.est.**

**ha emesso il seguente**

**DECRETO**

**nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 198/2026 R.V.G. trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.5.2025;**

**proposto da**


**Avv. [ ] e residente in [ ]**

**[ ]**

**[ ], col ministero di sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,**

**reclamante**

**e nei confronti di**



reclamati

**oggetto:** reclamo avverso ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Civile, in data 23.03.2026, comunicata in data 25.03.2026 (Doc. 1), con la quale è stata disposta la revoca del reclamante dall'incarico di liquidatore dalla procedura di liquidazione controllata n.  R.G.

**conclusioni delle parti:** come in atti

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE**

**1.** Propone reclamo l'istante avverso il provvedimento di cui all'oggetto, con cui il Tribunale di Chieti ne ha disposto la revoca dall'incarico di liquidatore dalla procedura di liquidazione controllata per affermata violazione degli artt. 10 e 11 202/14.

Lamenta il reclamante la non divisibilità di quella decisione nella parte in cui ha affermato il principio, non evincibile invece da nessuna delle due disposizioni citate dal Tribunale teatino, secondo cui – sostanzialmente - dalla comune appartenenza del liquidatore e del difensore del sovraindebitato al medesimo O.C.C. deriverebbe una situazione di incompatibilità rilevante ai fini de quibus.

**2.** Il reclamo è ammissibile dovendosi applicare analogicamente il principio normato dall'art. 134 CCII, che a sua volta rimanda all'art. 124 CCII, e non essendo più in discussione la possibilità per il curatore, e quindi per il liquidatore nell'ambito della procedura de qua, di interporre reclamo avverso il provvedimento di revoca, identificandosi il professionista in uno dei soggetti potenzialmente interessati alla rimozione dell'atto, a tutela più nello specifico dei propri interessi professionali, non solo economici, derivanti dalla iniziale nomina poi revocata.

Il professionista nominato in sostituzione va poi ritenuto controinteressato rispetto alla iniziativa proposta dal reclamante (Cass. nr. 26399/21) e lo stesso risulta ritualmente convenuto nel presente giudizio.

D'altra parte, affermata la reclamabilità del provvedimento in applicazione del principio espresso da quella disposizione (art. 134 cit.), da tale meccanismo recuperatorio del principio

non discende la diretta applicabilità di quella norma alla fattispecie al vaglio e pertanto nessuna pretesa nullità del provvedimento reclamato può essere dichiarata per asserita mancata audizione del professionista in violazione diretta appunto dell'art. 134 secondo comma cit.

L'indiscusso effetto pienamente devolutivo della presente impugnativa oltretutto consente a questa Corte di esaminare ogni profilo di doglianza sollevato dal professionista revocato, senza alcuna preclusione, nella prospettazione di motivi di pretesa illegittimità del provvedimento.

**3. Stabilisce l'art. 10 qui in commento "Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.**

Assume in definitiva la parte reclamante che la finalità dell'art. 10 D.M. 202/2014 è prevenire che l'O.C.C. assuma un incarico in una situazione in cui un suo componente abbia già un interesse personale o professionale nell' "affare" del debitore, tale da poter compromettere l'imparzialità dell'organismo stesso.

L'assunto può essere condiviso.

L'espressione "affari trattati", va in effetti interpretata restrittivamente, riferendosi a rapporti giuridici pregressi e distinti dalla procedura (es. crediti professionali per altre vicende, consulenze societarie).

Interpretando la norma come ha inteso interpretarla astrattamente il Tribunale di Chieti, la stessa, inserita in un mero Decreto interministeriale, avrebbe così introdotto, estendendo altresì il divieto dall'organismo al singolo gestore, una sorta di generale incompatibilità tra gestori della crisi che operano in tutti gli OCC iscritti e la trattazione delle procedure de quibus, senza addirittura nessuna limitazione addirittura territoriale.

**3.1 Più pertinente sembrerebbe allora il richiamo operato nel provvedimento qui reclamato all'articolo 11 terzo comma nella parte in cui statuisce che "Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:**

**a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;**

**Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.**

Al gestore della crisi ed ai suoi ausiliari è quindi vietato di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari, cioè con le crisi da sovra indebitamento trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione della loro opera o servizio (obbligo di assenza di conflitti di interesse).

Va respinta anche qui tuttavia l'interpretazione che individua in astratto ed in generale quella situazione di incompatibilità nella mera appartenenza ad un OCC od anche ad uno stesso OCC, non potendosi rinvenire in tale disposizione meramente ministeriale alcuna volontà di introdurre così gravose incompatibilità mai predisposte dalla legislazione primaria, che altrimenti si porrebbe la stessa questione già vagliata in relazione alla individuazione della portata del citato articolo 10, e salva tuttavia ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie, tenuto conto in particolare di come, specie negli OCC di piccole dimensioni, il rischio di commistioni frequenti dei ruoli e di conseguente appannamento della apparenza di indipendenza resti particolarmente elevato.

Si pensi appunto all'ipotesi di numerose, reiterate, continue procedure in cui i due professionisti si alternano rispettivamente nei ruoli di gestore e difensore, incrociandosi nelle due posizioni, e che, per tale autonomo profilo tuttavia (non formalmente contestato nel provvedimento qui impugnato) e riscontrabile attraverso una valutazione complessiva dei diversi incarichi e degli specifici fascicoli, potrebbe fondatamente ingenerare un appannamento nella percezione di effettiva indipendenza del gestore.

3.1.1. Ciò affermato allora in astratto, resta tuttavia da rilevare come il provvedimento impugnato in questa sede, dopo avere premesso di voler prescindere dalle questioni di fatto sottese dalla decisione assunto in altro procedimento, fonda comunque le proprie ragioni anche su quella statuizione specifica (pure fattuale quindi) contenuta nel decreto collegiale del 25.2.2026, con cui era stato revocato l'avv. [ ] dall'incarico di liquidatore, rivestito nell'ambito della procedura di liquidazione controllata del patrimonio n. [ ] r.g..

Nel provvedimento qui oggetto di reclamo infatti:

*si dà atto, inoltre, del fatto che -prescindendo dalle specifiche questioni oggetto del procedimento di liquidazione predetto- il provvedimento di revoca è stato fondato sulle seguenti motivazioni, più generali:*

*l'avv. [ ] ricoprono entrambi il ruolo di gestori della crisi in seno all'O.C.C. di [ ] come è stato accertato in data 23.1.2026 nel corso del procedimento n. [ ] r.g., per effetto della produzione documentale effettuata da taluni creditori della parte sovraindebitata;*

*si dà atto del fatto, emerso da accertamenti disposti d'ufficio ed eseguiti dal personale di cancelleria, che la situazione innanzi descritta, e che ha dato luogo alla revoca del liquidatore avv. [ ] si è verificata anche nella presente procedura.*

Tra i dati emergenti da quelle acquisizioni ed utilizzate a supporto della decisione, che aveva dato luogo alla revoca dell'incarico nel fascicolo [ ] e richiamati testualmente nel provvedimento qui impugnato, vi è anche la coincidenza di un indirizzo di studio tra i due avvocati.

Quel decreto è stato peraltro reclamato dallo stesso avvocato [ ] il quale ha anche chiesto disporsi la riunione ex art. 274 cpc delle diverse iniziative impugnatrici.

Quel decreto ed i fatti ivi scrutinati sono pertanto certamente acquisibili ed utilizzabili ora da parte di questa Corte in questa sede.

Dall'esame allora di quel provvedimento emerge come fosse stata ivi positivamente riscontrata la coincidenza di indirizzi tra il procuratore della parte sovraindebitata e il gestore della crisi, poi nominato liquidatore (  ) e qui appellante.

Tale dato, per il gestore, era emerso dal contenuto di una carta intestata versata in atti dal medesimo e pertanto, a prescindere poi dalla diversità dell'indirizzo indicato quale domicilio professionale presso l'albo di competenza (Ortona), è elemento logistico/organizzativo a lui riferibile che non può essere messo seriamente in discussione ed infatti non è messo in discussione nella presente sede.

Che poi in quell'indirizzo –  – sussistessero locali diversi e non comunicanti tra loro, di cui alcuni destinati allo studio dell'uno ed altri destinati allo studio dell'altro professionista è circostanza che non è stata neanche addotta dal reclamante né tantomeno comprovata.

Non è poi neanche contestato che tale dato logistico/organizzativo fosse presente al momento dell'assunzione anche del presente incarico.

Sulla scorta di tali rilievi, appare allora evidente come tra i due professionisti, al di là del fatto tendenzialmente e di regola neutro, ai fini de quibus, di appartenere entrambi allo stesso OCC, sussistesse altro rapporto di natura personale o professionale tale da comprometterne l'indipendenza.

La condivisione cioè dei locali per uso professionale tra il gestore della crisi ed il procuratore della parte sovraindebitata integra sicuramente un rapporto professionale o personale tale da compromettere anche solo in astratto e potenzialmente, a prescindere poi dal concreto atteggiarsi delle condotte, l'apparenza di indipendenza che il gestore della crisi e quindi il liquidatore deve garantire e pertanto integra sicuramente violazione dell'art. 11 terzo comma cit.

3.1.2 La persuasività degli assunti sin qui esposti trova conferma anche da un rapido esame del contenuto dei regolamenti adottati dagli OCC di Milano, Torino, Genova e Napoli, costituiti presso i rispettivi Ordini degli Avvocati.

Con riferimento alla enunciazione dei fatti comportanti, per i gestori della crisi, situazione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra citate (artt. 10 e 11) e riportate nei regolamenti, oltre in particolare al rimando a quelle normate dagli artt. 51 cpc e 2399 cc, nessuno dei regolamenti menziona l'ipotesi della mera appartenenza ad uno stesso OCC.

Sintomaticamente invece il regolamento OCC Milano prescrive espressamente che *“Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.”*

**Tale esplicita statuizione allora da un lato conferma come alcuna incompatibilità possa discendere dalla mera ed astratta appartenenza del gestore e del difensore del debitore allo stesso OCC, salve le specificità di cui sopra, ma dall'altro rafforza la conclusione cui è giunta questa Corte sulla rilevanza invece proprio ai sensi dell'art. 11 terzo co cit. della condivisione di uno studio tra i due.**

**Il reclamo deve essere pertanto respinto.**

**Nulla sulle spese in assenza di costituzione dei reclamati.**

**P.Q.M.**

**respinge il reclamo;**

**nulla sulle spese di lite.**

**Si comunichi.**

**Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2026**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco S. Filocamo**